Circolare del 14 gennaio 2022



Circolare nº: 04/2022

Oggetto: La Legge di Bilancio 2022: le novità per le PERSONE FISICHE

Sommario: È stata approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso 30 dicembre la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31.12.2021.

Contenuto: -

Il provvedimento finale dà avvio da un lato alla riforma fiscale, intervenendo sul sistema delle aliquote e detrazioni IRPEF, dall'altro riconferma gran parte delle agevolazioni fiscali preesistenti (bonus edilizi). Tra le misure di maggior rilievo si segnalano:

- La rimodulazione delle aliquote, scaglioni e detrazioni IRPEF;
- La proroga dei bonus edilizi (superbonus 110%, risparmio energetico, sismabonus ordinario e acquisti, bonus facciate, ristrutturazione edilizia, bonus mobili, bonus verde);
- L'introduzione di due nuovi bonus fiscali: una detrazione al 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, e un incentivo all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica;
- La detassazione anche per il 2022 dei redditi agrari e dominicali di CD e IAP;
- L'introduzione di alcune modifiche alla disciplina dei PIR;
- La proroga fino al 31 dicembre 2022 della disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure di carattere fiscale e finanziario a favore delle persone fisiche in vigore dal 1° gennaio, rinviando ai successivi contributi maggiori chiarimenti sulle misure presentate.

Indice:			
	D.O. MICHIDE DED LE DEDCOME FICIOLIE		
	P.2 — MISURE PER LE PERSONE FISICHE		



MISURE PER LE PERSONE FISICHE:

RIMODULAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IRPEF

Il provvedimento apporta rilevanti modifiche sia agli scaglioni (che vengono rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro) come segue:

- fino a 15.000 euro, aliquota del 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, aliquota del 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota del 35%;
- oltre 50.000 euro, aliquota del 43%.

Per effetto delle modifiche introdotte:

- viene soppressa l'aliquota del 41%;
- la seconda aliquota viene ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota si abbassa dal 38% al 35% e sono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell'aliquota al 38% era in precedenza fissato a 55.000 euro);
- i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (in precedenza tale aliquota si applicava oltre la soglia dei 75.000 euro).

Contestualmente sono oggetto di revisione le **detrazioni d'imposta** per le varie tipologie di redditi (lavoro dipendente, pensioni, lavoro autonomo, etc..), parametrate al reddito complessivo e fino ad annullarsi oltre una determinata soglia (pari 50 mila euro).

Si evidenzia altresì che per effetto delle modifiche introdotte dal DIgs 21.12.2021 n. 230, dal 01.03.2022 l'introduzione dell'assegno unico e universale INPS determinerà il graduale superamento delle misure a sostegno dei figli a carico quali:

- assegno per il nucleo familiare;
- bonus bebè e premio alla nascita;
- detrazioni IRPEF previste dall'art. 12 del TUIR.

Ciò significa che i soggetti che beneficiavano di rilevanti detrazioni IRPEF dovranno svolgere alcune valutazioni di convenienza circa la permanenza in un determinato regime fiscale.



In linea generale (limitando l'analisi alla sola rimodulazione delle aliquote nominali) i vantaggi maggiori si realizzano nella fascia di reddito compresa tra i 30mila e 50mila euro. Per la fascia fino a 15 mila euro di redditi il risparmio deriverà non tanto dalla rimodulazione dell'aliquota Irpef, quanto piuttosto dalla revisione delle detrazioni.

Infine, per i redditi sopra i 50 mila euro, il risparmio sarà decrescente fino a stabilizzarsi per i redditi oltre i 70mila euro.

Per i lavoratori autonomi non si ravviserebbe molto interesse nella nuova riforma. Per questi lavoratori, in linea teorica e qualora sussistano i presupposti di legge, resta più conveniente aderire al regime forfetario con la flat tax al 15% per redditi fino a 65mila euro.

DETASSAZIONE REDDITI AGRARI E DOMINICALI

Viene prorogata anche al 2022 l'esenzione ai fini IRPEF, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

MODIFICHE DISCIPLINA PIR

Sono oggetto di modifica i limiti di investimento nei PIR¹, prevedendo che dal 2022:

- il limite annuo passi dagli attuali 30.000 euro ai 40.000 euro;
- il limite complessivo passi da 150.000 euro a 200.000 euro.

Inoltre, con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati viene prevista **l'esclusione dei vincoli** stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, ossia che:

- ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR "alternativo";
- ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

¹ Strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla composizione dei portafogli e alla durata dell'investimento. Gli investimenti in "PIR conformi", che rispettano quindi i vincoli previsti dalla normativa di riferimento, sono esenti dalla tassazione sulla successione e dalla tassazione sui capital gain.



Restano, invece, invariati i requisiti previsti per accedere ai vantaggi fiscali previsti per chi investe nei PIR:

- 1. i PIR sono rivolti esclusivamente alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, residenti in Italia;
- 2. i PIR devono essere detenuti ininterrottamente per almeno 5 anni. In caso di rimborso prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in altri PIR entro trenta giorni dal rimborso;

Di seguito si sintetizzano brevemente le caratteristiche dei PIR ordinari e PIR alternativi:

	PIR ordinari	PIR alternativi
Limite annuo	40.000 euro	300.000 euro
Limite complessivo	200.000 euro	1.500.000 euro
	Almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel	Almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
	territorio medesimo. La predetta quota obbligatoria del 70% deve essere investita: • per almeno il 25% del valore complessivo	Gli strumenti finanziari devono essere emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR o in Stati UE o SEE con stabile organizzazione in Italia;
Composizione portafoglio	(equivalente al 17,5% dell'intero patrimonio del PIR) in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati	Le imprese oggetto degli investimenti devono essere diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
	regolamentati; • per almeno il 5% del valore complessivo (equivalente al 3,5% dell'intero patrimonio in gestione del PIR) in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.	Gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti e crediti erogati alle predette imprese (anche attraverso piattaforme di peer to peer lending).
Limiti concentrazione strumenti medesimo emittente	Per i PIR "alternativi" il vincolo di concentrazione in strumenti finanziari di uno stesso emittente è pari al 10%.	Per i PIR "alternativi" il vincolo di concentrazione in strumenti finanziari di uno stesso emittente previsto è elevato dal 10% al 20%.

SUPERBONUS 110%

Viene ridefinito il calendario delle scadenze previste per il Superbonus 110%. In particolare, l'agevolazione è prorogata:

• fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità



immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;

- fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa, a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%:
- fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (unità indipendenti e autonome), a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

ALTRI BONUS EDILIZI

Sono inoltre prorogate fino al 31.12.2024 anche le seguenti agevolazioni:

- ecobonus, per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari, con la doppia aliquota al 65% e al 50%;
- ristrutturazione edilizia, con detrazione IRPEF al 50%;
- sismabonus ordinario e acquisti (70%-75%-80%-85%) di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013:
- bonus verde (detrazione del 36%) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- bonus mobili (detrazione del 50%), che potrà essere fruito relativamente a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Per il bonus mobili, con la proroga al 31.12.2022 arriva la riduzione da 16.000 a 10.000 euro del tetto di spesa ammissibile. Dal 2023 il limite si riduce ulteriormente a 5.000 euro.

Relativamente al **bonus facciate**, la Legge di Bilancio 2022, conferma l'agevolazione **fino al 31.12.2022**, con aliquota che passa **dal 90% al 60%** delle spese sostenute.



Viene introdotta una nuova detrazione al 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, ovvero per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

PROROGA CESSIONI/SCONTO IN FATTURA

Vengono prorogate le opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito:

- fino al 31.12.2024 per eco e sisma bonus "ordinari", bonus facciate, detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni edilizie, e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
- fino al 31.12.2025 per il superbonus 110%.

Sono confermate per tutti i bonus edilizi diversi dal 110% le previsioni introdotte dal DL 157/2021 (cd. DL Antifrodi) ossia l'obbligo, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Circolare del 14 gennaio 2022



Viene inoltre precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

ALTRI BONUS

Viene istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative all'installazione di **sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica** alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.

FONDO GASPARRINI

Viene confermata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina derogatoria del Fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Il Fondo, pertanto, sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2022, **non prevede** la riproposizione della possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni societarie e dei terreni, (mediante pagamento di una imposta sostitutiva pari all'11% del valore periziato), <u>determinando di fatto il ritorno alla tassazione secondo le regole ordinarie.</u>

Per i soggetti non imprenditori, nel caso ad esempio delle partecipazioni societarie, le cessioni che interverranno nel 2022 saranno soggette a tassazione con l'imposta



sostitutiva del 26% applicata alla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Analogamente anche per le cessioni di terreni edificabili e agricoli sarà soggetta a tassazione la differenza tra il prezzo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto.

Non sarà, quindi, più possibile (salvo riaperture) per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, rivalutare il costo o valore di acquisto dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR.

NOVITA' IN MATERIA DI IMU

Si ricorda che la Legge di conversione del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, è intervenuta anche in materia di esenzione IMU per l'abitazione principale² dal 2022.

Nello specifico, con l'intento di porre fine al contrasto tra le indicazioni del Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) e la Giurisprudenza, il decreto dispone in sostanza che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Ciò vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano presenti in comuni diversi.

SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI TRIBUTARI IN CASO DI MALATTIA/INFORTUNIO DEL PROFESSIONISTA

Viene prevista, in caso di malattia o infortunio del professionista anche non connesso al lavoro:

 la sospensione per 30 giorni (6 mesi in caso di morte) della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni) a carico del professionista;

² In base al comma 741 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Riproduzione vietata





• l'esclusone di responsabilità, e delle relative sanzioni per professionista e cliente, per i termini tributari scadenti nei 60 giorni successivi all'evento.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan